



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

REGOLAMENTO COMUNALE PER
“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.

ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE.”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 61 DEL 30/07/2003.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

INDICE

<i>Art. 1- Finalità e ambito di applicazione</i>	3
<i>Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni</i>	4
<i>Art.3 - Istituzione del Registro De.C.O.</i>	4
<i>Art.4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro</i>	4
<i>Art.6 - Le iniziative comunali</i>	5
<i>Art. 7- Le tutele e le garanzie</i>	5
<i>Art. 8 - Le attività di coordinamento</i>	6
<i>Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale</i>	6
<i>Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali</i>	6
<i>Art. 11 - Norme finali</i>	6



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
- 2) Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
- 3) In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione, individuato dalla Giunta Comunale .



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

- 1) Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
- 2) E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno dieci anni consecutivi.

Art.3 - Istituzione del Registro De.C.O.

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

- 1) Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
- 2) Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
- 3) Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale . Nella commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
- 4) Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio De.C.O. di cui all'art. 1, comma 3, lettera d) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione, dietro pagamento di un corrispettivo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

Art.5 - La struttura organizzativa

- 1) La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno del Settore Amministrativo - U.O. Sportello Unico.
- 2) Il dipendente dell'U.O. Sportello Unico di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art.6 - Le iniziative comunali

- 1) Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 2) Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
- 3) Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7- Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

Art. 8 - Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di dieci anni.

Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11 - Norme finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
- 2) Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.